

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1661}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, ANIASI, SEPIA, MARZO, AMODEO, DIGLIO

Presentata il 7 maggio 1984

Assegnazione di un contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, a sostegno delle attività di comunicazione speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a fornire un concreto aiuto a quei cittadini, vittime di una congenita e grave malformazione che, sin dalla nascita, li ha privati dell'udito e della possibilità, quindi, di poter apprendere normalmente il linguaggio comune, del quale, purtroppo, non hanno mai potuto conoscerne i suoni.

È evidente che i sordomuti debbono compiere enormi sforzi di volontà per poter raggiungere un sufficiente grado di istruzione e ancora maggiori sacrifici per accedere ad un discreto livello culturale.

La minorazione imposta dal sordomutismo, isolando l'individuo dal mondo dei suoni e del linguaggio, provoca, molto spesso, gravi conseguenze nello sviluppo della personalità.

Il non potersi servire dei moderni sistemi audiovisivi, infatti, condiziona enormemente il sordomuto, costringendolo a sforzi immani per poter accedere al mondo dell'informazione e, poi, a quello della cultura.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, costituito fin dall'anno 1932, che tanto ha fatto negli ultimi anni con l'istituzione di numerose scuole di primo e secondo grado per questa categoria d'invalidi, si è indirizzato, già da qualche tempo, verso nuovi sussidi tecnici che, consentendo la realizzazione della visualizzazione scritta o per immagini del linguaggio, ne agevolano enormemente l'apprendimento.

A tale riguardo, lo stesso ente, ha istituito videoteche circolanti con sottotitola-

zioni o traduzioni mimiche di libri, documentari, films e giornali mimografovvisivi.

Tali sussidi, peraltro costosissimi, vengono distribuiti gratuitamente alle sezioni provinciali ed alle rappresentanze comunali dell'associazione, ma se ne vorrebbe estendere l'uso anche ai singoli sordomuti.

Per altro la limitatezza degli stanziamenti all'uopo destinati, condiziona enormemente l'ente che, per carenza di mezzi, sarà presto costretto, suo malgrado, a sospendere questa iniziativa, con grave pregiudizio per questi cittadini così sfortunati.

La presente proposta, tesa ad assegnare un modesto contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, vuole anche testimoniare a questi cittadini, particolarmente emarginati, l'attenzione e la sensibilità del Parlamento nei loro confronti.

Ci conforta il fatto che, in questa doverosa opera, anche le Nazioni Unite hanno proclamato il 1983 « Anno internazionale delle comunicazioni » e il decennio 1981-1990 « Decade mondiale delle persone minorate ».

Tali iniziative, a livello mondiale, contribuiranno certamente a sensibilizzare l'attenzione dei più distratti verso questi cittadini che, mancanti di udito e di favella, si sentono emarginati dal resto della società.

Anche il IX congresso mondiale della Federazione mondiale dei sordomuti, tenutosi a Palermo nel luglio 1983, alla presenza di numerosissimi scienziati provenienti dai cinque continenti, ha incentrato la sua attenzione sulle difficoltà di intercomunicazione dei soggetti affetti da sordomutismo, concludendo con la raccomandazione ai governi di tutto il mondo di aiutare in modo concreto, con appositi capitoli di spesa, le associazioni nazionali dei sordomuti, per l'acquisto, tra l'altro, di tutti quei sussidi prodotti dalla tecnica moderna, che consentano a questi cittadini di rinvigorire i contatti con il mondo della cultura.

In tale ottica rassegniamo all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, nella certezza che la loro sensibilità li porti ad accoglierla, ridonando così a migliaia di persone la speranza ed il sorriso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, un contributo annuo di lire un miliardo, per il sostegno delle attività inerenti i dispositivi di telecomunicazione per sordi e la conseguente produzione dei sussidi tecnici che consentano la visualizzazione scritta con accompagnamento di immagini del linguaggio, l'acquisto di materiali idonei, nonché la istituzione di videoteche circolanti per la interpretazione di libri, testi, films, documentari e giornali mimo-grafovisivi.

Il suddetto ente deve trasmettere ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la documentazione comprovante il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, con unito il rendiconto della relazione sull'attività svolta.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire un miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando all'uopo la voce « contributi alle associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promozione sociale ».